

All. "A" alla deliberazione G. M. n. 93 del 03/08/2009

**COMUNE DI TIRIOLO**  
**Provincia di Catanzaro**

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**DISCIPLINANTE IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI  
COLLABORAZIONE**

**(INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA, DI CONSULENZA E DI COLLABORAZIONE AVENTE  
NATURA OCCASIONALE E CONTINUATIVA**

**Approvato con Deliberazione G.M. n. 92 del 18/09/2009, coordinato ed integrato con le  
modifiche apportate con Deliberazione G.M. n. 93 del 03/08/2009.**

**Entrata in vigore del testo modificato ed integrato : \_\_\_\_\_**

## **Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione**

- 1) Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, gli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art. 7, comma 6° del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come integrato dall'art. 32 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, e dall'art. 3, comma 76° della legge 24 dicembre 2007 n. 244, come sostituito dall'art. 46, comma 1° del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06/08/2008 n. 133, e come modificato, in ultimo, dall'art. 22, comma 2° della legge 18/06/2009 n. 69, nonché dall'art. 110, comma 6° del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, ed, in ultimo, dal comma 57° dell'art. 3 della legge 24/12/2007 n. 244, e dall'art. 46 commi 2° e 3° del citato D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla richiamata legge n. 133/2008.
- 2) Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del Codice Civile.

## **Art. 2 - Adempimenti del Responsabile d'Area**

- 1) Il Responsabile dell'Area competente per materia accerta:
  - a) L'assoluta necessità della collaborazione - consulenza, per l'assenza di professionalità analoghe in seno all'Ente, ovvero per la carenza oggettiva di risorse umane interne.
  - b) La congruenza e la compatibilità della collaborazione - consulenza con le funzioni istituzionali dell'Ente, nonché la temporaneità della necessità.
  - c) La rispondenza della tipologia di professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione - consulenza, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo, il Responsabile dell'Area competente per materia opera una ricognizione presso Associazioni di categoria, Ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.
  - d) La rispondenza dell'affidamento dell'incarico di collaborazione - consulenza con le previsioni contenute nell'art. 46, comma 2° del D.L. 25 Giugno 2008 n. 112, come convertito, con modificazioni, dalla legge 03 Agosto 2008 n. 133, relative al programma approvato dal Consiglio, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all'Ente da disposizioni legislative.
  - e) La compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa fissati in sede di bilancio preventivo.
- 2) E' fatto divieto di ricorrere a contratti di collaborazione occasionale o coordinata e continuativa in forma autonoma per lo svolgimento di funzioni ordinarie, o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati.

## **Art. 3 - Individuazione della professionalità**

- 1) Il Responsabile dell'Area competente per materia predispose un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
  - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'Ente;
  - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
  - c) durata dell'incarico;
  - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
  - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
  - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

- 2) Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte, ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
- 3) In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
  - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
  - b) godere dei diritti civili e politici;
  - c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
  - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. E' possibile derogare al requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria esclusivamente nel caso di conferimento di incarichi di cui al presente regolamento, e per l'espletamento dei quali è necessario e sufficiente l'iscrizione in un albo e/o ordine professionale, iscrizione per la quale, oltremodo, la legislazione di riferimento non richiede il possesso del diploma di laurea, ovvero qualora l'incarico in questione attenga al campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.L.vo 10/09/2003 n. 276, purché con oneri esterni non a carico del bilancio dell'Ente, fermo restando la necessità che venga accertata la maturata esperienza nel settore.

#### **Art. 4 - Procedura comparativa**

- 1) Il Responsabile dell'Area competente per materia procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite.
- 2) Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
  - a) qualificazione professionale;
  - b) esperienze già maturate nel settore di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
  - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
  - d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
  - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
- 3) Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi, il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la prestazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

#### **Art. 5 - Esclusioni**

- 1) Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6°, 6° bis e 6° - quater dell'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e succ. modif. ed integ., e, pertanto, delle disposizioni del presente regolamento i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché gli incarichi professionali concernenti i lavori pubblici, e quelli di assistenza legale dell'Ente, in quanto oggetto di specifiche disposizioni di legge.
- 2) Sono escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali (a titolo meramente semplificativo, si citano le docenze per la formazione e l'aggiornamento professionale) che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria, e che non sia riconducibile a fasi di piani o programmi del committente, e che si svolga in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6° dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le prestazioni caratterizzate da ragioni di particolare urgenza, appositamente certificate dal Responsabile dell'Area competente per materia, ed, in ultimo, qualora trattasi di incarichi di importo sino ad € diecimila, al netto dell'IVA. In dette ipotesi resta fermo, comunque, l'obbligo da parte del

Responsabile dell'Area competente per materia di acquisire curriculum del professionista finalizzato all'accertamento della competenza e dell'esperienza maturata dallo stesso.

#### **Art. 6 - Durata del contratto e determinazione del compenso**

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

- 1) Il Responsabile dell'Area competente per materia provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e della qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato, ovvero effettuando una ricognizione presso Associazioni di categoria, Ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
- 2) La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

#### **Art. 7 - Verifica dell'esclusione e del buon esito dell'incarico**

- 1) Il Responsabile dell'Area competente per materia verifica periodicamente lo svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
- 2) Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile dell'Area competente per materia può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque, non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
- 3) Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile dell'Area competente per materia può chiedere al soggetto incaricato.
- 4) di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
- 5) Il Responsabile dell'Area competente per materia verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

#### **Art. 8 - Limite massimo di spesa**

- 1) Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di cui al presente regolamento viene individuato in sede di predisposizione ed approvazione del bilancio preventivo, ai sensi dell'art. 46, comma 3° del D.L. 25/06/2008 n. 112.

#### **Art. 9 - Responsabilità**

- 1) La violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, nonché di quelle nazionali richiamate, costituisce illecito disciplinare, e, di conseguenza, determina responsabilità erariale.

#### **Art. 10 - Pubblicità ed efficacia**

- 1) Dell'avviso di cui all'art. 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione.

- 2) Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
- 3) L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'art. 3, comma 18°, della legge n. 244/2007, nonché del successivo comma 54° per quanto concerne i contratti di consulenza.

#### **Art. 11 - Norme finali**

- 1) Il presente regolamento, a norma dell'art. 3, comma 57° della legge 24/12/2007 n. 244, viene trasmesso, entro trenta giorni dalla sua adozione, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
- 2) Il presente regolamento entrerà in vigore a mente dell'art. 76, comma 7° dello Statuto Comunale.